

Codice A1815A

D.D. 7 ottobre 2015, n. 2558

Autorizzazione idraulica n. 2496 in sanatoria relativa ad un attraversamento con guado del Rio Tagliaferro con sentiero pedonale in localita' Rima del comune di Rima San Giuseppe. Richiedente: Comune di Rima San Giuseppe.

In data 23/02/2015 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, al prot. n. 9672/A18.100, istanza del Comune di Rima San Giuseppe, datata 10/02/2015, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria relativa ad un attraversamento con guado del Rio Tagliaferro con sentiero pedonale in località Rima del comune di Rima San Giuseppe.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Tagliaferro è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Giovanni Mattasoglio.

In data 12/08/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Rima San Giuseppe per 15 gg. consecutivi dal 03/09/2015 al 18/09/2015 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'avviso dell'avvenuta presentazione da parte del Comune di Rima San Giuseppe dell'istanza di rilascio della concessione demaniale in sanatoria per la suddetta opera è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 03/09/2015 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

— visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904,

— visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998,

— visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000,

— viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001,

— vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.

— visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R,

— visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008,

— vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.,

— visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.,

— vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013,

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rima San Giuseppe a mantenere l'opera in oggetto consistente in un attraversamento con guado del Rio Tagliaferro con sentiero pedonale in località Rima del comune di Rima San Giuseppe, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

▪ occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;

- l'Amministrazione Comunale di Rima San Giuseppe dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l'interruzione del transito;
- l'opera in oggetto dovrà essere mantenuta come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli